

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)  
pec: [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

### COMUNICATO UFFICIALE N° 326 TFT 31

### DEL 05 APRILE 2016

## GIUSTIZIA SPORTIVA

## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 05 aprile 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento n° 512/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. AQUILE CALATINE (già A.S.D. AQUILA SAMMICHELESE)

Sig. VITO GRECO (presidente all'epoca dei fatti)

N° 2 calciatori tesserati per la società' A.S.D. Sannicinese, all'epoca dei fatti.

Campionato di 1ª categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/02/2016 prot. 8144/346 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Aquile Calatine;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito sig. Vito Greco;
- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Francesco Di Pasquale e Michele Di Dio Fiorentino, tesserati per la A.S.D. Aquila Sammichelese (oggi A.S.D. Aquile Calatine) all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori sigg. Francesco Di Pasquale e Michele Di Dio Fiorentino, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Aquile Calatine;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Vito Greco;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Di Pasquale e Michele Di Dio Fiorentino, tesserati per A.S.D. Aquila Sammichelese (oggi A.S.D. Aquile Calatine) all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n° 513/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. MONTEMAGGIORE

Sig. ANGELO SALVATORE FURCO (presidente all'epoca dei fatti)

N° 5 calciatori tesserati per la società' A.S.D. Montemaggiore, all'epoca dei fatti.

Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 18/02/2016 prot. 8473/233 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Montemaggiore;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito sig. Angelo Salvatore Furco;
- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Davide Calaiò, Gregorio Caronia, Simone Pio Lo Varco, Santo Vivirito e Marco Di Fatta, tesserati per la A.S.D. Montemaggiore all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante

l'idoneità sportiva dei calciatori sigg. Davide Calaiò, Gregorio Caronia, Simone Pio Lo Varco, Santo Vivirito e Marco Di Fatta, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Montemaggiore;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Angelo Salvatore Furco;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Davide Calaiò, Gregorio Caronia, Simone Pio Lo Varco, Santo Vivirito e Marco Di Fatta, tesserati per A.S.D. Montemaggiore all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n° 514/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. VILLA PASSANISI C5 BRUCOLI

Sig. GIUSEPPE PASSANISI (presidente all'epoca dei fatti)

N° 2 calciatori tesserati per la società' A.S.D. Villa Passanisi C5 Brucoli, all'epoca dei fatti. Campionato di Calcio a 5 serie "B", stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 08/02/2016 prot. 7963/355 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Villa Passanisi C5 Brucoli;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Passanisi;
- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Giacomo Armellini e Fabio Bendia, tesserati per la A.S.D. Villa Passanisi C5 Brucoli all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori sigg. Giacomo Armellini e Fabio Bendia, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Villa Passanisi C5 Brucoli;

- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Giuseppe Passanisi;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giacomo Armellini e Fabio Bendia, tesserati per la A.S.D. Villa Passanisi C5 Brucoli all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n° 515/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CITTA' DI SANT'AGATA

Sig. FILIPPO MIRACOLA (presidente all'epoca dei fatti)

N° 19 calciatori tesserati per la società' A.S.D. Città di Sant'Agata, all'epoca dei fatti.

Campionato di Calcio Promozione, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 18/02/2016 prot. 8466/229 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

La Società deferita, ha successivamente fatto pervenire copia di n° 18 certificati medici relativi ai calciatori deferiti nella stagione sportiva 2014/2015, con la sola eccezione del calciatore sig. Simone Carbonetto. All'udienza dibattimentale il Presidente della società deferita ha altresì prodotto il certificato di idoneità del calciatore sig. Simone Carbonetto.

Il rappresentante della Procura Federale, si è quindi rimesso alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale, circa la posizione di tutte le parti deferite.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato dai documenti prodotti che la Società deferita aveva provveduto ad acquisire e conservare agli atti societari i certificati di idoneità di tutti i calciatori oggetto del presente deferimento, per la stagione sportiva indicata,

P.Q.M.

dispone prosciogliersi le parti deferite da ogni addebito.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 05 aprile 2016**

**Il Segretario**  
**Maria Gatto**

**Il Presidente**  
**Ing. Prof. Santino Lo Presti**